

presentare alla competente autorità di pubblica sicurezza la relativa tessera di iscrizione ed i giovani fascisti la tessera di iscrizione ai Fasci giovanili di combattimento ovvero un certificato del segretario del Fascio, attestante che il richiedente è iscritto al Fascio stesso e che è in corso il rilascio della tessera relativa.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole camerata Caradonna ha presentato il seguente emendamento:

Alle parole: ed i giovani fascisti la tessera di iscrizione ai Fasci giovanili di combattimento, ovvero un certificato, ecc., *fino alla fine dell'articolo, sostituire le altre:* ed i giovani la tessera di iscrizione alla rispettiva organizzazione, ovvero un certificato rilasciato dal dirigente dell'organizzazione medesima attestante che il richiedente vi è iscritto e che è in corso il rilascio della tessera relativa.

L'onorevole Ministro lo accetta?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

CAO DI SAN MARCO, *Relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 3 con l'emendamento proposto dall'onorevole Caradonna, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli altri articoli.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 4.

Con decreto Reale verranno istituiti appositi foglietti di carta bollata per la riscossione delle tasse di concessione governativa nelle misure stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà stabilita l'entrata in vigore della presente legge e saranno dettate le norme per la sua attuazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Avverto la Camera che in conseguenza degli emendamenti apportati agli articoli 1 e 3, testè approvati, dovrà essere modificata correlativamente anche l'intestazione del disegno di legge, che sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambio di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambio di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno. (*Stampato n. 662-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambi di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 608, che ha dato approvazione all'Accordo (scambio di Note) italo-svizzero dell'8 aprile 1935, concernente la circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 608, che ha dato approvazione all'Accordo (scambio di Note)